

## SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di febbraio 2023**.

### mercoledì 1

#### **COMUNICAZIONI ORDINARIE DI SW DEI LAVORATORI FRAGILI**

Dal 1° febbraio dovrà essere utilizzata la **procedura ordinaria**, ossia quella in uso per tutti i lavoratori in Smart Working, **anche** per comunicare periodi di lavoro agile dei **lavoratori fragili**.

### mercoledì 15

#### **RIDUZIONE SETTORE EDILE PER IL 2022 – DOMANDA ALL'INPS**

I datori di lavoro interessati possono inviare entro oggi le **domande** per l'applicazione della **riduzione contributiva del settore edile relativa al 2022**. Come illustrato dall'Inps, con la **Circolare n. 123/2022**, il beneficio, confermato per l'anno 2022 nella misura dell'11,50%, potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza di gennaio 2023, con relativo versamento al 16 febbraio 2023.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO LEGATO ALLA PARITÀ DI GENERE – DOMANDA ALL'INPS**

I datori di lavoro che hanno conseguito **entro il 31 dicembre 2022** la certificazione della **parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006, possono inviare entro oggi le **domande** per accedere all'esonero **contributivo dell'1%**, come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 137/2022**.

### giovedì 16

#### **SOSTITUTI D'IMPOSTA – VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR**

Termine per il versamento del **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato a dicembre (cod. tributo 1712), sulla rivalutazione del Fondo TFR maturata nel **2022**.

**L'imposta sostitutiva** va calcolata applicando a tale rivalutazione l'aliquota del **17%**.

In caso di debito, il versamento va effettuato riportando, nel modello F24, il codice tributo 1713 ed indicando il periodo di riferimento **12/2022**. In caso di credito, invece, andrà utilizzato il codice tributo 6781, indicando l'anno **2022**.

Chiaramente, nel caso di inizio dell'attività nel corso del **2022**, mancando la rivalutazione del TFR, non è dovuto alcun versamento a titolo di imposta sostitutiva.

#### **INAIL – VERSAMENTO PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE**

Termine per il versamento del premio Inail dovuto come **saldo 2022** ed **acconto 2023**, **oppure**, nel caso in cui si opti per il pagamento rateale, della **prima rata senza interessi**. L'art. 59 della legge 449/97 prevede, infatti, la possibilità di pagare il premio in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le seguenti, maggiorate degli interessi, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Di seguito si riportano i coefficienti, comunicati dall'Inail, da moltiplicare per gli importi delle varie rate, con l'indicazione del termine ultimo per il pagamento.

RATA	TERMINE DI PAGAMENTO	COEFFICIENTI
1	16.02.2023	0
2	16.05.2023	0,00416959
3	21.08.2023	0,00847973
4	16.11.2023	0,01278986

### **INAIL - COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE**

Termine per l'eventuale comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi Inail. Al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo, infatti, **entro il 16 febbraio di ogni anno** il datore di lavoro può comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (art. 28, comma 6 del DPR n. 1124/65). La comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata **esclusivamente con modalità telematiche** tramite il servizio "Riduzione presunto" sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

**martedì 21 febbraio**

### **DATORI DI LAVORO - TRASMISSIONE ALL'INPS DEI DATI RELATIVI AI FRINGE BENEFIT**

Entro il 21 febbraio, come ricordato dall'Inps nel messaggio n. **263/2023**, le aziende possono comunicare telematicamente all'Inps l'importo dei fringe benefit e stock option non conguagliati, riconosciuti nel corso del **2022** a dipendenti cessati nel medesimo anno, al fine di poter effettuare le operazioni di conguaglio e consentire all'Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta.

**martedì 28**

### **INAIL – INVIO DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI**

Termine per l'invio telematico del modello di **denuncia** dell'autoliquidazione Inail **2022/2023**. All'interno del modello di denuncia delle retribuzioni è compresa anche l'eventuale indicazione dell'**opzione per il pagamento del premio in rate** e la **domanda di ammissione alla riduzione dei premi da parte delle aziende artigiane**.

### **INAIL – RICHIESTA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO - MOD. OT23**

Termine per la presentazione della richiesta di riduzione del tasso di premio per prevenzione. L'art. 23 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevede, infatti, l'applicazione da parte dell'Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per ottenere la riduzione l'azienda, a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore

di un biennio), può presentare apposita istanza in modalità telematica, fornendo tutti gli elementi richiesti dall'Inail, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno. Ad esempio, **la richiesta di riduzione per l'anno 2023** può essere presentata per interventi di **miglioramento effettuati nel 2022** ed è operante sul **tasso di premio del 2023**, applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2023 (autoliquidazione 2023-2024).

### **CCNL CHIMICI FARMACEUTICI INDUSTRIA – DISSENSO DEI LAVORATORI AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DOVUTO IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

In applicazione dell'art. 57 del CCNL Chimici Farmaceutici Industria del 13 giugno 2022, **entro la fine del mese di febbraio 2023** i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali e **contrari a subire la trattenuta** del contributo straordinario di 23 euro per il rinnovo del contratto, dovuta sulla retribuzione del mese di marzo, devono **esprimere il proprio dissenso** per iscritto all'azienda, in risposta alla comunicazione da quest'ultima consegnata nel mese di gennaio.

### **FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI GENNAIO DA INVIARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILIZIA**

Come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 123 del 28 novembre 2022**, il flusso Uniemens di competenza di **gennaio 2023** è l'ultimo per fruire della **riduzione contributiva per il settore edilizia**, confermata per l'anno **2022** nella misura dell'**11,50%** dal **Decreto del Ministero del Lavoro del 5 settembre 2022**.

### **FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI FEBBRAIO DA INVIARE ENTRO IL 31 MARZO FRUIZIONE DELL'ESONERO DEL 2 O 3% DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DIPENDENTE PER GENNAIO**

Come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023**, i datori di lavoro che abbiano provveduto all'elaborazione delle buste paga di **gennaio 2023** senza esporre l'esonero del **2 o 3% dei contributi IVS a carico dipendente**, applicabile per i periodi di paga dal **1° gennaio al 31 dicembre 2023** ai sensi dell'art. 1, co. 281 della **L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)**, potranno, in alternativa, **portare a conguaglio** le somme valorizzandole nel **flusso Uniemens di competenza febbraio 2023**, con indicazione **01.2023** all'interno dell'elemento **<AnnoMeseRif>**.

Per esporre l'**esonero del 3%**, nell'elemento **<InfoAggcausaliContrib>**, a decorrere da gennaio 2023, sono stati istituiti i seguenti **nuovi codici**, da esporre nell'elemento **<CodiceCausale>**:

- ✓ **"L098"** per la **retribuzione ordinaria**,
- ✓ **"L099"** per la **tredecima mensilità erogata a dicembre**,
- ✓ **"L100"** per il **rateo di tredicesima erogato mensilmente**.

Per l'esposizione dell'**esonero del 2%** si continueranno ad usare i **codici già previsti nel 2022**:

- ✓ **"L094"** per la **retribuzione ordinaria**,
- ✓ **"L025"** per la **tredecima mensilità erogata a dicembre**,
- ✓ **"L095"** per il **rateo di tredicesima erogato mensilmente**.